



COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 12 Del 16-09-2020

Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE TARI. APPROVAZIONE TARIFFE 2020 AI SENSI DEL COMMA 5 DELL'ART. 107 DEL D.L. 18/2020

L'anno duemilaventi il giorno sedici del mese di settembre alle ore 10:04, nella sala delle adunanze della Sede comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Presiede l'adunanza il Presidente **Dott. Di Fabrizio Andrea** nella sua qualità di Sindaco

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Di Fabrizio Andrea	P	Caprara Francesco	P
Di Renzo Tiziana	P	Di Renzo Antonio	P
Scheggia Leonardo	P	Romanelli Giuseppe antonio	A
Velli Rocco	P	Borrelli Cristian	P
Gattone Antonino	P	Grossi Chiara	P
Laudadio Alberico	P		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 1.

Con l'assistenza del Segretario **Dott.ssa Roberta Santini**, il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Punto n. 2 o.d.g.

Il sindaco illustra il punto.

Si porta a votazione la proposta.

Risultati votazione: 8 consiglieri favorevoli: Di Fabrizio, Di Renzo Tiziana, Scheggia, Gattone, Laudadio, Velli; Caprara, Grossi, contrario: 2Di Renzo Antonio, Borrelli.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la proposta di deliberazione, relativa all'oggetto, formulata dal Sindaco

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Settore finanziario ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Settore finanziario ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000;

con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano dai presenti:

presenti	10
favorevoli	8
contrari	2
astenuti	0

DELIBERA

di adottare e far proprio il provvedimento risultante dall'allegata proposta di deliberazione recependola integralmente in tutte le sue parti.

Successivamente, con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano dai presenti:

presenti	10
favorevoli	8
contrari	2
astenuti	0

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 4° comma del D.Lgs. 18/08/2000, n.267

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n°147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- ī l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- ī la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- ī il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n°147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n°16 (conv. in legge n°68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

Ricordato che la TARI:

- ī opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del D. Lgs. n°507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al D. Lgs. n°22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al D. Lgs. n°152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del D.L. n°201/2011 (L. n°211/2011);
- ī assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);
- ī deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
- ī fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D. Lgs. n°504/1992 (comma 666);

Visto il Regolamento IUC, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°17 del 04.09.2014, che comprende al suo interno la disciplina IMU, TASI e TARI, e che demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe della TARI sulla base del Piano finanziario approvato;

Ricordato, in particolar modo, che la componente TARI è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, disciplinata dall'art. 1 della legge n. 147 del 27/12/2013:

- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti);
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI);

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- **il comma 639**, così come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ai sensi del quale *“... È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore ...”*;
- **il comma 652**, così come modificato da ultimo dall'art. 57-bis, c. 1, lett. a), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale *“... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e*

del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”

- **il comma 653** ai sensi del quale “... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...”
- **il comma 655** ai sensi del quale “... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;
- **il comma 658** ai sensi del quale “... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”;

Richiamate quindi,

- le linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1, della Legge n. 147/2013 emanate in data 8 febbraio 2018 dal MEF e aggiornate per il 2019 dal Ministero in data 14 febbraio 2019;
- la Nota di approfondimento IFEL del 16 febbraio 2018 “... Costi del servizio rifiuti e considerazione delle risultanze dei fabbisogni standard (comma 653 della legge n. 147 del 2013) ...” nella quale si rappresenta che “... ogni riferimento standard (fabbisogno e relative componenti di costo) non costituisce un termine di raffronto immediato per valutare correttamente i costi effettivi del servizio rifiuti ...” e questo in quanto, da un lato “... i fabbisogni standard relativi al servizio rifiuti, (...), si limitano a determinare effetti medi che provengono da un insieme di variabili caratteristiche, ma non possono tener conto “... della grande eterogeneità delle specifiche configurazioni produttive nelle quali i gestori e i comuni si trovano ad operare...”, e dall'altro che “... gli elementi qualitativi (una maggiore – o minore – intensità o accuratezza del servizio) costituiscono, di norma, altrettanti veicoli di scostamento dai valori standard di fabbisogno o di ciascuna delle componenti di costo considerate ...”;

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), di cui in premessa, e nello specifico, tanto il comma 654 ai sensi del quale *"... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ..."*, quanto il comma 654 bis ai sensi del quale *"... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ..."*;

Rilevato che l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha approvato la deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019, con cui ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi dal 1° gennaio 2020;

Preso Atto che la citata deliberazione n. 443/2019 dell'ARERA definisce all'art. 6 la procedura di approvazione del piano economico finanziario, delineando il seguente percorso:

- a) il soggetto gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario (PEF) e lo trasmette all'ente territorialmente competente per la sua validazione;
- b) l'ente territorialmente competente, effettuata la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità il PEF e i corrispettivi del servizio, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- c) l'ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o, si deve intendere, proporre modifiche;
- d) fino all'approvazione da parte dell'ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'ente territorialmente competente con i documenti di cui al punto b);

Preso Atto che il successivo art. 7 della delibera n. 443/2019 prevede *"meccanismi di garanzia"* del funzionamento del sistema e che, in particolare, in caso di inerzia del gestore nella predisposizione del PEF, l'ente territorialmente competente che ha richiesto i dati e gli atti ne dà comunicazione all'ARERA, la quale provvede a diffidare il gestore e, in caso di perdurante inerzia, ad intimare l'adempimento agli obblighi regolatori, riservandosi di procedere irrogando sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 2.500 e non superiori nel massimo ai limiti previsti dall'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 481/1995, *"salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri"*;

Richiamata la Nota IFEL dell'11 marzo 2020 - comunicato dell'11 marzo 2020 "Emergenza COVID-19" con la quale l'ARERA informa, tra l'altro, che **"con particolare riferimento ai settori ambientali"**, **"sta valutando ipotesi di rinvio delle**

scadenze fissate che garantiscano un ordinato processo di recepimento del processo di regolazione e, più in generale, **l'esigenza di rinviare altre scadenze** per adempimenti previsti dalla regolazione” ed in particolare il termine tassativo fissato dalla legge al 30 aprile p.v. Per quanto si possa necessitare di una proroga di tale termine, in connessione dell'emergenza epidemiologica in corso, resta in ogni caso estremamente precaria la possibilità di corretta applicazione del nuovo metodo da parte della generalità dei Comuni e degli altri soggetti, pubblici e privati, che concorrono al nuovo processo di regolazione.

Visti altresì

- l'ulteriore Comunicato ARERA del 24 marzo 2020 *“Emergenza Covid-19. Misure sulle “tariffe della TARI e della TARI corrispettivo” alla luce delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 18/2020 (c.d. decreto “Cura Italia”)”* con la quale si comunica che il **termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è stato differito dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020 a norma dell'articolo 107, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”** (pubblicato sulla GU Serie Generale n.70 del 17 marzo 2020).
- Il comma 5 del richiamato articolo 107 ha poi previsto che *“I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”.*

Dato Atto che l'Autorità ritiene che, nella situazione di emergenza che attualmente interessa il Paese, la ricerca di soluzioni debba comunque perseguire una logica di miglioramento generalizzato rispetto alle criticità riscontrate, evitando di generarne ulteriori. Da questo punto di vista, se può apparire chiara la ratio della deroga rispetto al principio della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, stabilito dal comma 654, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, peraltro già prevista dalla regolazione vigente, appare molto meno evidente la necessità di derogare alle regole di trasparenza e di correttezza dei calcoli stabilite dal MTR - approvato con deliberazione 443/2019/R/rif - che, in quanto tali, hanno proprio il compito di identificare la soglia dei costi efficienti da ammettere a copertura. Solo a valle di una corretta applicazione delle regole di calcolo tariffario è possibile valutare una deroga alla copertura dei costi. La duplice deroga sia alla copertura dei costi, sia alla corretta applicazione dei calcoli per la loro determinazione, svincolando la determinazione delle tariffe della TARI e di quella corrispettiva dalla elaborazione del PEF, può rappresentare un mandato generico a replicare i corrispettivi dello scorso anno, indipendentemente dalla situazione attuale e dalle necessarie verifiche sul costo delle attività da svolgere. L'Autorità intende vigilare affinché simili comportamenti non si traducano in ulteriori criticità per una platea di enti locali, gestori e fruitori del servizio già profondamente provata dall'emergenza.

Allo stesso tempo, l'emergenza epidemiologica si sta riflettendo in crescenti difficoltà operative per i soggetti attivi nella filiera del settore dei rifiuti. L'attenta individuazione di queste criticità emergenti - in cui si possono ricomprendere quelle relative alla raccolta dei rifiuti prodotti da soggetti positivi al contagio, con i possibili riflessi in termini di tenuta della struttura delle filiere di raccolta sin qui sviluppate nel Paese, nonché delle infrastrutture di recupero e smaltimento - deve, ad avviso dell'Autorità, essere considerata nell'ambito di una visione complessiva di equilibrio economico e finanziario del settore e delle connesse condizioni di sostenibilità per i fruitori del servizio. L'Autorità ritiene necessario, per i profili di competenza, procedere in tempi ravvicinati alla elaborazione di provvedimenti che, nell'ambito della menzionata visione complessiva, permettano al settore di preservare gli imprescindibili profili di tutela dell'utenza, le caratteristiche di eccellenza industriale, nonché di gestire con strumenti adeguati la fase emergenziale. Talune forme di discrezionalità asseritamente ottenute da alcune amministrazioni, non devono e non possono mettere il settore in una situazione ulteriormente confusa.

L'Autorità, pertanto, in ossequio al mandato istituzionale ricevuto, intende adottare, nel breve, tutte le azioni necessarie al mantenimento di un quadro di regole certo e affidabile, in grado di tutelare tutti i soggetti interessati

Ritenuto quindi avvalersi del disposto del comma 5 del richiamato articolo 107 del D.L. 18/2020 ha poi previsto che "I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021".

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 29.03.2019 con la quale si approvavano le tariffe della TARI anno 2019;

Dato atto che, ai fini della determinazione delle tariffe:

- ī è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999, avvalendosi delle deroghe di cui al comma 652, ultimo periodo, della legge n°147/2013;
- ī le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;
- ī è stato considerato il Piano finanziario per la gestione dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2019, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna, che prevede un costo complessivo di €.175.287,00 suddiviso in costi fissi totali, pari ad €. 96.684,89, e costi variabili totali, pari ad €. 78.602,11, come dettagliato nel prospetto allegato "A";

Dato atto altresì:

- ī che la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e

- all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;
- ī che la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;
 - ī che la ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche è stata effettuata secondo il criterio descritto nell'allegato "B";
 - ī che nella determinazione delle tariffe sono stati utilizzati i coefficienti di produttività potenziali di cui al D.P.R. 158/1999;
 - ī che relativamente alle utenze non domestiche 2.16 (Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie) e 2.17 (Bar, caffè, pasticceria, l'Ente si è avvalso della deroga di cui al comma 652, terzo periodo, della legge n°147/2013, applicando una riduzione del 25% dei coefficienti minimi KC (costi fissi);
 - ī che nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione tutte le riduzioni previste dal predetto regolamento, finanziando la minore entrata con le tariffe non ridotte;

Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è gestito attraverso un affidamento *in house* alla ECO.LAN Spa;

Visti:

1. l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *"le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi"*;
2. l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
3. l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
4. l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, in merito all'obbligo di pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale delle delibere di approvazione delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali;
5. la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle

delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

6. la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Precisato Che per il calcolo delle Tariffe domestiche e non domestiche per l'anno 2019, nel rispetto dei principio normativo della TARI "chi inquina paga" si sono applicati i criteri di cui al comma 651 dell' art. 1 della Legge 147/2013, passando da un calcolo "semplificato", dove le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea venivano determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, ad un metodo "normalizzato", dove più fattori contribuiscono alla determinazione della tariffa stessa.

Ritenuto dover approvare le tariffe TARI anno 2019 anche per l'anno 2020 come da prospetto allegato, che forma parte integrante della presente, tenuto conto di quanto sopra esplicitato;

Richiamato, inoltre, l'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 che ha istituito il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, ed ha stabilito di determinarlo in percentuale sulle tariffe stabilite dai comuni per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nel testo vigente così come precisato in appendice all'articolo stesso: *"Articolo modificato da errata-corrige, pubblicata nella G.U. 14 gennaio 1993, n. 10 e, successivamente, abrogato dall'art. 264, comma 1, lett. n), D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. In seguito, la predetta lett. n), dell'art. 264, comma 1, D.Lgs. 152/2006 è stata a sua volta soppressa dall'art. 2, comma 44, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, che ha altresì fatto salva, dalla data di entrata in vigore del medesimo D.Lgs. 4/2008, l'applicazione del tributo di cui al presente articolo"*, che per la Provincia di Chieti è pari al 5%;

Visto il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

Visto inoltre il D.M. Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

Preso Atto che l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 dispone il differimento al 31 maggio 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione *"della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze"*;

Richiamato il DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, dispone la proroga al 30 Settembre 2020 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, di cui all'art. 151 comma 1 del TUEL;

Visto inoltre l'art. 28, comma 3, del vigente Regolamento IUC che prevede che il pagamento della TARI è effettuato in 3 (tre) rate aventi scadenza 30 aprile – 30 luglio – 30 ottobre;

Considerato che, data la particolare situazione che si è venuta a creare a seguito dell'epidemia da Covid19, si rende necessario e indispensabile rideterminare le scadenze delle rate per il pagamento della TARI nelle date di seguito riportate: 30 settembre – 30 ottobre – 30 novembre;

Visto:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – D.Lgs. n.267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento per l'applicazione della IUC, componente TARI;
- il Regolamento Generale delle Entrate Comunali;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;

Dato Atto che il presente provvedimento rientra nelle competenze attribuite al Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi del combinato disposto dell'art.49, comma 1, e 147 *bis* comma 1 del D.Lgs. n.267/2000;

Formula la presente proposta di deliberazione

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e dell'articolo 15 del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche avvalendosi disposto del comma 5 dell'articolo 107 del D.L. 18/2020 ha poi previsto che "I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";

3. di dare atto ai sensi del disposto di cui sopra che si provvederà alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 entro il 31.12.2020;
4. di dare atto altresì che alle tariffe applicate da questo Ente, verrà applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, di cui all'art. 19 del D.Lgs n. 504/1992, nella misura determinata dall'amministrazione provinciale di Chieti;
5. di fissare le scadenze per il pagamento della TARI 2020, in deroga all'art. 28, comma 3, del vigente Regolamento IUC, come di seguito:
 1. I RATA ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2020;
 2. II RATA ENTRO IL 30 OTTOBRE 2020;
 3. III RATA ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2020
6. di stabilire che per la rata unica soluzione la scadenza è fissata per il: 30 SETTEMBRE 2020
7. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 14 ottobre (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;
8. di dare alla deliberazione inerente il presente atto immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n°267 del 2000.

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Andrea Di Fabrizio

IL SEGRETARIO CAPO

F.to Dott.ssa Roberta Santini

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, il 15-10-2020 al n. 420 e vi rimarrà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124, comma 1, del TUEL.
- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del TUEL;

Lama dei Peligni, 15-10-2020

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Roberta Santini

La presente deliberazione è copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Lama dei Peligni,

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Roberta Santini